

U	=_	DE.	$\Gamma \cap$	NI	909
\cup		I/ L		11.	/ / /

Del 12/02/2016

Identificativo Atto n. 62

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto LINEE GUIDA PER AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO – DGR 4732 DEL 22 GENNAIO 2016 – INDICAZIONI OPERATIVE

L'atto si compone di _____ pagine
di cui ____ pagine di allegati
parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O.MERCATO DEL LAVORO

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
- I'art.3, commi 1 e 4, prevede per i cittadini stranieri la possibilità di ingresso in Italia, nei limiti delle quote stabilite da un decreto interministeriale;
- I'art. 27, comma 1, lettera f) che prevede, tra i casi particolari di ingresso dall'estero quello di "persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale (tirocinio), svolgendo periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare:
- l'art.14, comma 6, che permette la conversione del permesso di soggiorno in "permesso soggiorno per motivi di lavoro", per un tirocinante extracurriculare per cittadini residenti all'estero, solo dopo aver soddisfatto la condizione di aver concluso il percorso di tirocinio extracurriculare presso un'impresa ospitante che ha sottoscritto convenzione e progetto formativo;
- l'art.40, comma 9, che chiarisce come l'art.27 del TU 286/98, comma 1, lettera f) facendo riferimento agli stranieri, che desiderano entrare in territorio italiano per finalità formativa, indica che questi debbono svolgere in una unità produttiva del nostro paese un'attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
- l'art.40, comma 10, che stabilisce, per le attività individuate dal precedente comma, che il visto d'ingresso per motivi di studio e formazione viene rilasciato nel limite del contingente anno stabilito previa specifica richiesta e unitamente al progetto formativo vistato dalla Regione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 22 Marzo 2006, "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea" che, oltre a confermare quanto previsto dalle disposizioni



vigenti in tema di tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero, stabilisce con i seguenti commi dell'art .3 :

- comma 1, "nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione Europea siano residenti all'estero", ad essi trova applicazione quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. e dall'art. 40, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm.ii.;
- comma 2, "nel caso di tirocini extacurriculari rivolti a persone residente all'estero, la convenzione e il progetto di tirocinio, devono prevedere a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza";
- comma 3, il progetto di tirocinio dovrà essere redatto in conformità delle disciplina vigente sulla base di predefiniti modelli, di Convenzione e Progetto formativo individuale, prevedendo, altresì, che tale progetto dovrà essere vistato dall'ufficio competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e successivamente presentato alla Rappresentanza diplomatica e Consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso;
 - Il Decreto Legge del 28 giugno 2013, n. 76 "Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che stabilisce al comma 8, art. 9 che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà determinato il contingente triennale degli stranieri ammessi a svolgere tirocini ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 con la relativa assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome, delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini da parte di cittadini maggiorenni dell'area extraUE;

RICHIAMATE:

- la Comunicazione della Commissione Europea del 18 aprile 2012 "Un quadro di qualità per i tirocini" al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che, sollecita, la promozione di tirocini di buona qualità che deve offrire contenuti di apprendimento significativo per il conseguimento della Strategia Europa 2000 tenendo conto, tra l'altro, della dimensione transnazionale delle imprese e degli aspetti connessi alla responsabilità sociale delle imprese;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, n°2014/C88/01 su "Un quadro di qualità dei tirocini" che propone l'adozione di tirocini con contenuti di apprendimento qualitativo;



RICHIAMATI altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del D.L. 12 agosto 2011, n. 138 " Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini" e che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;
- l'Accordo inerente le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero e ipotesi di piattaforma informatica" sancito in data 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la delibera di Giunta Regionale n° X/825 del 25 ottobre 2013 , recante "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" che recepisce gli standard minimi nazionali all'interno della normativa regionale così come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013;
- la delibera di Giunta Regionale n° X/4732 del 22 gennaio 2016 che dispone in merito alle "Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero" ed in particolar modo l'allagato A);

VISTA la DGR 4732 del 22 gennaio 2016 contenente le "LINEE GUIDA PER AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO" che:

- a) modifica la disciplina in modo da assicurare:
 - 1. la coerenza con la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari di cui alla DGR 825/2013;
 - 2. la qualità del tirocinio in modo da offrire contenuti di apprendimento significativo ed essenziale al percorso formativo;
 - 3. il necessario collegamento tra il progetto di tirocinio e il percorso di formazione professionale;
 - 4. l'adeguatezza organizzativa dei soggetti ospitanti.
- b) prevede in capo al Dirigente di riferimento, il recepimento di quanto indicato nelle linee guida (Allegato A) con l'aggiornamento delle "Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero" contenute nel Dduo 3 febbraio 2015, n. 682, la cui entrata in vigore sarà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente decreto;

CONSIDERATO che per la realizzazione di tirocini formativi rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero occorre quindi aggiornare le "Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui al Dduo 3 febbraio 2015, n. 682;

RITENUTO pertanto che occorre:

• aggiornare le "Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui al Dduo 3 febbraio 2015, n. 682 di cui al punto 1), la cui



entrata in vigore sarà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente decreto;

- approvare le **Indicazioni operative regionali** per la presentazione di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero, ed i documenti utili ai fini della validazione dei singoli progetti, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - All.to A) Indicazioni operative per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero;
 - All.to B) Domanda di tirocinio;
 - All.to C) Schema di convenzione;
 - All.to D) Format progetto formativo dei tirocini per persone straniere;
 - All.to E) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
 - All.to F) Relazione finale;
 - All.to G) Indicazione operative per la presentazione di progetti di distacco per persone straniere residenti all'estero e modulistica per la presentazione del progetto.

RITENUTO altresì che:

- le indicazioni operative per la validazione dei progetti di tirocini e distacco per persone straniere residenti all'estero entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- come indicato nell'accordo citato del 5 agosto 2014, per tutto quanto non previsto espressamente nelle «Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero» si rinvia a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013;
- che a partire dall'entrata in vigore del presente atto, si sostituiscono integralmente le disposizioni attuative in materia di tirocini e distacchi per cittadini extra comunitari residenti all'estero di cui il DDuo 10031 del 5 novembre 2013;

VISTA la L.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

RICHIAMATI i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della X legislatura, e precisamente:

- la Dgr del 20 marzo 2013 , n X/3 "Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative I Provvedimento organizzativo X Legislatura";
- D.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 "Il Provvedimento organizzativo 2013", con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali";
- Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;


DECRETA

Sulla base di quanto indicato in premessa:



- di dare attuazione a quanto riportato nella DGR n° 4732 del 22 gennaio 2016 "Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero" con il recepimento di quanto indicato nelle linee guida (Allegato A);
- 2. di approvare le "Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero", ed i documenti utili ai fini della validazione dei singoli progetti, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e precisamente:
 - All.to A) Indicazioni operative per la presentazione di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero;
 - All.to B) Domanda di tirocinio;
 - All.to C) Schema di convenzione;
 - All.to D) Format progetto formativo dei tirocini per persone straniere;
 - All.to E) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
 - All.to F) Relazione finale;
 - All.to G) Indicazione operative per la presentazione di progetti di distacco per persone straniere residenti all'estero e modulistica per la presentazione del progetto.
- 3. di stabilire che:
 - le indicazioni operative per la validazione dei progetti di tirocini e distacco per persone straniere residenti all'estero entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;
 - come indicato nell'accordo citato del 5 agosto 2014, per tutto quanto non previsto espressamente nelle «Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero» si rinvia a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013;
- 4. di dare atto che a partire dall'entrata in vigore del presente atto, si sostituiscono integralmente le disposizioni attuative in materia di tirocini e distacchi per cittadini extra comunitari residenti all'estero di cui il DDuo 10031 del 5 novembre 2013;
- 5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro;





Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

IL DIRIGENTE





D.g.r. 22 gennaio 2016 - n. X/4732

Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il »Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - l'art.3, commi 1 e 4, prevede per i cittadini stranieri la possibilità di ingresso in Italia, nei limiti delle quote stabilite da un decreto interministeriale;
 - l'art. 27, comma 1, lettera f) che prevede, tra i casi particolari di ingresso dall'estero quello di «persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale (tirocinio), svolgendo periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero« e, in particolare:
 - l'art.14, comma 6, che permette la conversione del permesso di soggiorno in «permesso soggiorno per motivi di lavoro», per un tirocinante extracurriculare per cittadini residenti all'estero, solo dopo aver soddisfatto la condizione di aver concluso il percorso di tirocinio extracurriculare presso un'impresa ospitante che ha sottoscritto convenzione e progetto formativo;
 - l'art.40, comma 9, che chiarisce come l'art.27 del TU 286/98, comma 1, lettera f) facendo riferimento agli stranieri, che desiderano entrare in territorio italiano per finalità formativa, indica che questi debbono svolgere in una unità produttiva del nostro paese un'attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
 - l'art.40, comma 10, che stabilisce, per le attività individuate dal precedente comma, che il visto d'ingresso per motivi di studio e formazione viene rilasciato nel limite del contingente anno stabilito previa specifica richiesta e unitamente al progetto formativo vistato dalla Regione;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 22 Marzo 2006, «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea» che, oltre a confermare quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero, stabilisce con i seguenti commi dell'art .3:
 - comma 1, «nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione Europea siano residenti all'estero», ad essi trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e dall'art. 40, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.;
 - comma 2, «nel caso di tirocini extacurriculari rivolti a persone residente all'estero, la convenzione e il progetto di tirocinio, devono prevedere a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza»;
 - comma 3, il progetto di tirocinio dovrà essere redatto in conformità delle disciplina vigente sulla base di predefiniti modelli, di Convenzione e Progetto formativo individuale, prevedendo, altresì, che tale progetto dovrà essere vistato dall'ufficio competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e successivamente presentato alla Rappresentanza diplomatica e Consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso;
- il decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 «Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che stabilisce al comma 8, art. 9 che, con decreto del Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, sarà determinato il contingente triennale degli stranieri ammessi a svolgere tirocini ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 con la relativa assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome, delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini da parte di cittadini maggiorenni dell'area extracee;

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 18 co. 1 e co. 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- ➤ la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;

Richiamate:

- ➤ la Comunicazione della Commissione Europea del 18 aprile 2012 «Un quadro di qualità per i tirocini» al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che, sollecita, la promozione di tirocini di buona qualità che deve offrire contenuti di apprendimento significativo per il conseguimento della Strategia Europa 2000 tenendo conto, tra l'altro, della dimensione transnazionale delle imprese e degli aspetti connessi alla responsabilità sociale delle imprese;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, n. 2014/C88/01 su «Un quadro di qualità dei tirocini» che propone l'adozione di tirocini con contenuti di apprendimento qualitativo;

Richiamati altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.1.12 agosto 2011, n. 138 « Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini» e che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;
- I'Accordo inerente le «Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero e ipotesi di piattaforma informatica» sancito in data 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013, n. X/825 recante «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini» che recepisce gli standard minimi nazionali all'interno della normativa regionale così come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013;
- il d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682 recante «Recepimento delle linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, ai sensi dell'art. 40 co.9 lett.a) e co.10 del DPR 394/1999, approvate in Conferenza permanente Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e aggiornamento delle indicazioni operative e della modulistica regionale»;

Considerato che sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato sui progetti formativi pervenuti, nel periodo ottobre 2013-ottobre 2015, (Allegato B) risulta che:

- gran parte delle domande di tirocini, pervenute dai soggetti promotori, sono effettuati presso unità operative (soggetto ospitante/impresa) che presentano una micro struttura organizzativa che non sempre garantisce un periodo di tirocinio di qualità in considerazione dall'esigua presenza di risorse umane coincidenti spesso con la sola figura dell'imprenditore;
- la maggior parte di figure professionali si concentra nell'area dei servizi alla ristorazione con la figura di aiuto barista o aiuto cuoco e, nel settore dell'industria-costruzioni, con quella del manovale e, nel complesso, prevalgono spesso figure con bassa professionalità connotate spesso da compiti generici e ripetitivi;



Valutato, pertanto, di aggiornare la disciplina in Lombardia dei tirocini extracurriculari professionalizzanti rivolti a persone straniere non residente in Europa, in modo da assicurare:

- la coerenza con la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari di cui alla d.g.r. 825/2013;
- la qualità del tirocinio in modo da offrire contenuti di apprendimento significativo;
- il necessario collegamento tra il progetto di tirocinio e il percorso di formazione professionale;
- l'adeguatezza organizzativa dei soggetti ospitanti;

Considerato che per la realizzazione di tirocini extracurriculari professionalizzanti occorre aggiornare le «Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero» di cui al d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682;

Ritenuto quindi di:

- approvare le «Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero«, allegato A parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- dare mandato al Dirigente competente in materia, di recepire quanto indicato nelle linee guida (Allegato A) e quindi aggiornare le «Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero» di cui al d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682 di cui al punto 1), la cui entrata in vigore sarà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di attuazione della delibera;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

sulla base di quanto espresso in premessa:

- 1. di approvare le «Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurriculari rivolti a cittadini residenti all'estero«, allegato A parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- 2. di dare mandato al Dirigente competente in materia, di recepire quanto indicato nelle linee guida (Allegato A) e quindi aggiornare le «Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero» di cui al d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682 di cui al punto 1), la cui entrata in vigore sarà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto dirigenziale di attuazione della delibera;
- 3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale:
- 4. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti conseguenti come previsto dal d.lgs.33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO E PER I DISTACCHI

Parte I - TIROCINI EXTRACURRICULARI PER CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si riferiscono a percorsi di **tirocinio a favore di persone straniere residenti all'estero** o, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. a) e co. 10 del D.P.R. 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e del Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 22 Marzo 2006, in coerenza con le leggi regionali n° 22/2006 e n° 19/2007, alle Linee Guida sancite in data 5 Agosto 2014 in sede di Conferenza Stato – Regioni e agli indirizzi regionali in materia di tirocini della DGR 825 del 25 ottobre 2013.

2. FINALITA'

Le presenti linee guida sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo da parte della Regione Lombardia in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e art. 3 co. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Marzo 2006) rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.

3. SOGGETTI

3.1 Soggetti Beneficiari

Le persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati , che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.

Per accedere al tirocinio, i beneficiari devono possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo delle competenze secondo quanto disciplinato al punto 4.1).

3.2 Soggetti Ospitanti

Possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante i datori di lavoro, iscritti nel relativo registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale della Lombardia da più di due anni, con la presenza di almeno 6 dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii;
- nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

3.3 Soggetti promotori

Possono essere soggetti promotori :

- istituzione scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle II.rr. 19/07 e 22/06;
- autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006) ed enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3.4 Tutorship

Il **soggetto promotore** individua un "**tutor didattico**" che è responsabile didattico ed organizzativo delle attività e del successivo monitoraggio.

Il tutor didattico deve possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore:

Il **soggetto ospitante** nomina un "**tutor aziendale**" che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio.

Il tutor aziendale deve possedere adeguate esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Il tutor didattico e quello aziendale collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e all'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

4 IL TIROCINIO

4.1 Durata del tirocinio

La durata del tirocinio formativo può essere da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.

Rispetto alle tipologie di progetto formativo la durata massima può essere di:

- 6 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore o alla qualifica professionale almeno "quadriennale" del sistema IFP regionale;
- 12 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali
 è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli
 rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);
- 3. **12 mesi** per progetti di tirocinio previsti all'interno di accordi internazionali od intese tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

4.2 Limiti numerici di tirocini

Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di tirocinio e non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

- 1) strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20 : presenza contemporanea di non più di un tirocinante;
- 2) strutture con risorse umane in numero superiore a 20 : presenza contemporanea di un numero massimo di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini del conteggio delle "risorse umane" si considerano le presenze relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.

5 IMPEGNO ORARIO

L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia oraria diurna. La svolgimento del tirocinio in altre fasce è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l'obbligo di effettuare la formazione prevista dal Progetto Formativo Individuale.

6 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE.

Il soggetto promotore è tenuto a verificare quanto dichiarato dal soggetto ospitante; in particolare: del numero di tirocinanti, dei controlli sulle identità del firmatario del soggetto ospitante, dell'accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo, del monitoraggio del progetto, dell'attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale e di tutta la documentazione inviata a Regione Lombardia.

All'interno della convenzione e del progetto formativo deve essere indicato: il n° della posizione INAIL e il nome della compagnia assicurativa ed il n° della posizione assicurativa Responsabilità Civile relative al tirocinante.

Il soggetto promotore è responsabile degli adempimenti richiesti sul monitoraggio e in collaborazione con il soggetto ospitante a presentare la relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

7 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante deve garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio, una adeguata indennità, le spese per il rientro nel paese di provenienza e l'eventuale obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza.

In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non possono venire comprese all'interno della indennità di partecipazione.

Dovrà provvedere alle coperture assicurative (INAIL e Responsabilità civile) per il tirocinante, e garantire la partecipazione a specifiche e adeguati moduli formativi obbligatori e professionalizzanti, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e da riportare nella convenzione e nel progetto formativo.

8 PROGETTO FORMATIVO E SUA VALIDAZIONE

Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali , gli estremi delle assicurazioni, l'importo delle indennità di partecipazione ed i nominativi del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.


In coerenza con gli indirizzi regionali e con quelli europei in materia di qualità dei tirocini, non saranno ritenuti ammissibili progetti di tirocinio:

- per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e riferiti a professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
- in sostituzione di personale con contratto a termine, per periodi di picco delle attività produttive, in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione ospitante, così come previsto dagli indirizzi regionali;
- attinenti alle figure normate o abilitanti per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi.

Un apposito Nucleo di Valutazione sulla base di requisiti di ammissibilità e criteri di selezione, valuta i progetti ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.

Successivamente il soggetto promotore ha la responsabilità di informare e trasmettere il progetto vistato al tirocinante; questi dovrà recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare che, previe verifiche, dispone il rilascio o meno del visto.

La regione inserirà i progetto approvati in una piattaforma informatica per i successivi controlli del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero degli Affari Esteri.





Nel caso di annullamento e di rinuncia da parte del tirocinante, il soggetto promotore deve dare immediata comunicazione alla regione Lombardia esclusivamente tramite posta certificata ed alla Questura competente.

8 CONTROLLI E MONITORAGGIO

Regione Lombardia

Regione Lombardia opera in coordinamento con gli enti pubblici per il corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio anche attraverso controlli presso i soggetti coinvolti nel progetto e effettua il monitoraggio dell'utilizzo dell'istituto.

Parte II - DISTACCHI LAVORATIVI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del nulla osta all'ingresso per trasferimento temporaneo o per distacco in unità operative situate nella regione Lombardia di lavoratori stranieri già occupati presso la medesima azienda o presso aziende del medesimo gruppo societario in un paese extraUE, l'azienda con sede in regione Lombardia provvederà a trasmettere alla regione un progetto formativo di distacco ai fini della sua validazione.

La durata del distacco è al massimo di 24 mesi comprensivo di eventuali proroghe.

2. DISPOSIZIONE ATTUATIVE

Per tutto quanto concerne la presentazione del progetto di distacco si fa riferimento alle disposizioni previste per tirocinio a favore di persone straniere residenti all'estero.

Parte III - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni regionali in materia di tirocinio extracurriculari di cui alla DGR X/825 del 25 ottobre 2013 e alle indicazioni contenute nell'Intesa Stato Regioni del 5 agosto 2014.



Allogato	1)al Dduo	dal	 n ⁰
Allegato	А	שמע שווון	uei	 //

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI TIROCINI PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO Allineamento alle Linee Guida approvate con DGR 4732 del 22 gennaio 2016

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni hanno per oggetto la disciplina dei tirocini a favore di persone straniere residenti nel loro paese d'origine o, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. a) e co. 10 del D.P.R. 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998, in coerenza con le leggi regionali n° 22/2006 e n° 19/2007, alle Linee Guida sancite in data 5 Agosto 2014 in sede di Conferenza Stato – Regioni e alle "Linee Guida approvate con DGR 4732 del 22 gennaio 2016.

Sono esclusi dall'oggetto delle presenti indicazioni i tirocini extracurriculari da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea ma già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano integralmente le indicazioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla DGR 825 del 25 ottobre 2013.

FINALITA'

Le presenti indicazioni operative sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo da parte della Regione Lombardia in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998) da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.

1. Progetti di tirocinio formativo o di orientamento (tra parentesi i riferimenti delle Linee Guida)

1.Soggetti beneficiari	Le persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati , che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine. Per accedere al tirocinio, i beneficiari devono possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo delle competenze secondo quanto disciplinato al titolo "Durata del tirocinio".
2.Soggetti ospitanti	Possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante i datori di lavoro, iscritti nel relativo registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale della Lombardia da più di due anni, con la presenza di almeno 6 dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato. Il soggetto ospitante: > deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii; > nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; > ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.
3.Soggetti promotori	Possono essere soggetti promotori: istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle II.rr. 19/07 e 22/06;



	 autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006) enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 			
4.Tutorship	Il soggetto promotore individua un "tutor didattico" che è responsabile didattico ed organizzativo delle attività e del successivo monitoraggio. Il tutor didattico deve possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore. Il soggetto ospitante nomina un "tutor aziendale" che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio. Il tutor aziendale deve possedere adeguate esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.			
	Il tutor didattico e quello aziendale collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e all'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.			
5.Durata del tirocinio	La durata dei tirocini formativi può essere da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.			
	 Rispetto alle tipologie di progetto formativo la durata massima può essere di: 6 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli di competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore o alla qualifica professionale almeno "quadriennale " del sistema IFP regionale; 12 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale); 12 mesi per progetti di tirocinio previsti all'interno di accordi internazionali od intese tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri. 			
	Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.			
	La <u>proroga per tirocinio è ammessa</u> , solo quando: ➤ viene presentato un progetto (Convezione e PFI) che presenti continuità temporale col precedente periodo di tirocinio già validato; ➤ indichi, motivando, le esigenze formative riguardo agli obiettivi formativi non raggiunti oppure la necessità di ampliare il precedente piano formativo.			
6.Limiti numerici di tirocini	Il soggetto ospitante: può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di tirocinio e non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione; deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio: 1) strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20 : presenza contemporanea di non più di un tirocinante; 2) strutture con risorse umane in numero superiore a 20 : presenza contemporanea di un numero massimo di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini del conteggio delle "risorse umane" si considerano le presenze relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.			

7.Impegno orario

L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia oraria diurna. La svolgimento del tirocinio in altre fasce è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l'obbligo di effettuare la formazione prevista dal Progetto Formativo Individuale.

8.Responsabilità e obblighi del soggetto promotore

Il **Soggetto promotore** è responsabile:

- dell'accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato negli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n° 825 del 25/10/2013);
- > del controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante;
- dell'accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo;
- del monitoraggio del progetto e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante;
- dell'attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale;
- della raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio;
- della documentazione inviata a Regione Lombardia per la presentazione del progetto ai fini del rilascio del visto.

All'interno della convenzione e del progetto formativo e di orientamento, il soggetto promotore, deve indicare il n° della posizione INAIL e il nome della compagnia assicurativa ed il n° della posizione assicurativa Responsabilità Civile relative al tirocinante.

Il soggetto promotore deve individuare un **TUTOR didattico** che è il responsabile didatticoorganizzativo delle attività svolte dal tirocinante.

Ai fini del **monitoraggio**, il **soggetto promotore**, ha l'**obbligo** di comunicare agli uffici regionali competenti:

- ➢ il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare;
- > l'arrivo in Italia del tirocinante;
- l'avvio dell'esperienza formativa.

Entro **sessanta giorni** dal termine del tirocinio formativo, il Soggetto promotore in collaborazione con il Soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una **relazione finale** sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

Ai fini di facilitare le attività di **vigilanza e controllo**, il **Soggetto promotore** si impegna a far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto di tirocinio.

Lo stesso soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato precedentemente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

9.Responsabilità ed obblighi del soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante deve:

garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio e una adeguata indennità¹, secondo la regolamentazione nazionale, le spese per il rientro nel paese di provenienza e l'eventuale obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore. In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non possono venire comprese nell'adeguata indennità di partecipazione, dovendo essere calcolata a parte;

¹ Cfr. - Direttiva del Ministero dell'Interno l marzo 2000 e ss.mm.ii.

- provvede alle coperture assicurative (INAIL e Responsabilità civile) per il tirocinante;
- individuare un **TUTOR** aziendale che è il responsabile dell'inserimento del tirocinante e lo segue nel periodo di formazione lavorativa;
- prevedere la realizzazione di specifiche e adeguati moduli formativi da effettuarsi in aula con esclusione della modalità della formazione a **distanza** (FAD), da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che prevedono come **obbligatori** quelli finalizzati:
 - alla conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1) , qualora non già posseduta;
 - ➤ all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione, alla SSLL in base al D.Lgs 81/08 ed ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

Tali obblighi vanno **espressamente previsti** sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio.

Inoltre ha la responsabilità di:

- trasmettere le comunicazioni obbligatorie, per via telematica, ex art. 9 bis co.2 D.L 510/1996 e ss.mm.ii., per l'attivazione, la cessazione, la proroga e l'eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio extracurriculare;
- fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge;
- collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale;
- garantire quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo;
- predisporre la relazione finale;
- garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base del DLgs 81/08.

10.Requisiti di ammissibilità dei progetti

I progetti saranno ritenuti ammissibili se:

- i soggetti indicati nel progetto possiedono i rispettivi requisiti previsti dai precedenti punti 1,2,3;
- > sono rispettati i requisiti indicati ai punti 4) 5) e 6);
- presentati dai soggetti promotori a favore dei soggetti beneficiari;
- Iscrizione da parte del soggetto ospitante nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato da più due anni con sedi operative attive da più di due anni;
- compilati secondo la modulistica prevista e completi della documentazione richiesta;
- ▶ prevedano un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale (ex. Art.40, co. 9 lett. a) DPR 394/1999) coerente con il titolo di studio conseguito nel paese di origine;
- esplicitano il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.

In coerenza con gli indirizzi regionali e con quelli europei in materia di qualità dei tirocini², non saranno ritenute ammissibili candidature per tirocini:

- per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e riferiti a professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
- in sostituzione di personale con contratto a termine, per periodi di picco delle attività produttive, in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione ospitante, così come previsto dagli indirizzi regionali;
- attinenti alle figure normate o abilitanti per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi.

²² Cfr COM 2012 (173) del 18 aprile 2012 della Commissione Europea dal titolo "Un quadro di qualità per i tirocini"



11.Criteri di selezione delle candidature

La selezione delle candidature, ai fini della validazione dei progetti, avviene sulla base dei seguenti criteri e priorità:

- Coerenza fra titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento e gli obiettivi formative del tirocinio;
- Attività nell'ambito di un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale (ex. Art.40, co. 9 lett. a) DPR 394/1999);
- Corsi di formazione erogati da ente accreditato o destinati alla certificazione delle competenze acquisite;
- Progetti dai quali emerge la conoscenza, anche base, da parte del tirocinante della lingua italiana, oltre alla lingua madre;
- Conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante o del tutor dell'azienda

12.Predisposizione progetto di tirocinio e documentazione obbligatoria

I soggetti promotori devono inviare a Regione Lombardia - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – UO Mercato del lavoro - Struttura Occupazione e Occupabilità –Piazza Città di Lombardia, 1- 20124- Milano:

- Domanda di tirocinio (all.B), Convenzione (all.C), Progetto Formativo (all.D); (Convenzione e Progetto formativo in 2 copie originali, sottoscritte da parte dei legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante) e Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante (Allegato E);
- Fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
- Gli ulteriori documenti indicati nell'all.B **Domanda di Tirocinio**.

12.lter amministrativo regionale

Entro **60** giorni, dalla data di presentazione della domanda di progetto, il competente nucleo di valutazione verifica **i requisiti di ammissibilità**, valuta i progetti pervenuti secondo **i criteri di selezione** e formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.

Per documentazione incompleta relativa ai criteri di selezione delle candidature, entro un congruo termine, l'ufficio può richiedere le integrazioni, da prodursi entro il termine massimo di 60 giorni.

La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per la validazione del progetto da parte del nucleo di valutazione.

Il visto regionale sul progetto formativo viene apposto a seguito di specifico **decreto** ed ha validità di sei mesi dalla data di validazione del progetto.

Dopo l'apposizione del visto gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore. Il soggetto promotore ha la responsabilità di informare e trasmettere la documentazione al tirocinante ai fini del rilascio del visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del tirocinante che, fatte le opportune verifiche, ne dispone il rilascio.

In fase di verifica da parte della rappresentanza diplomatica dovrà essere esibita la documentazione inviata in Regione al fine di verificarne la veridicità.

Nel caso di **annullamento** del progetto o di **rinuncia** da parte del tirocinante, rispetto a quanto precedentemente validato, il soggetto promotore deve dare immediata comunicazione ai soggetti interessati (Regione Lombardia tramite il seguente indirizzo - lavoro@pec.regione.lombardia.it e Questura competente); in tal caso l'ufficio regionale provvederà a predisporre atto di **revoca**.

Con l'attivazione della "piattaforma informatica messa a disposizione per il supporto alla semplificazione delle procedure di rilascio del visto di ingresso e del monitoraggio degli ingressi", l'ufficio regionale adempie a quanto previsto nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 5 agosto 2014.



A tirocinio avviato: il soggetto promotore deve inviare la lettera di inizio tirocinio, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, alla Questura di riferimento territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante e alla Regione Lombardia tramite Pec; l'azienda ospitante deve conservare la documentazione attestante l'attività ai fini del controllo da parte dei soggetti competenti e restituirla al soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio. A conclusione del tirocinio: il soggetto ospitante redige una relazione finale nella quale risulti l'eventuale acquisizione di competenze comprese nel PFI rilasciate dall'ente accreditato alla formazione (allegato F) da inviare (a cura del soggetto promotore) a Regione Lombardia tramite propria PEC all'indirizzo <u>lavoro@pec.regione.lombardia.it;</u> il soggetto promotore, rilascia l'eventuale attestato di competenza nel rispetto della normativa regionale in materia. 13. Rilascio del visto di Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con ingresso decreto³ del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro degli Affari Esteri. Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, copia della convenzione e del progetto formativo redatti e validati dalla Regione. La persona straniera residente all'estero viene informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio. 14. Vigilanza, controlli Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo in materia di tirocini ispettivi e disciplina previste dalla vigente normativa statale, Regione Lombardia si impegna: sanzionatoria a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto; a sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, affinché vengano effettuati controlli presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto. Regione Lombardia si impegna ad attivare il monitoraggio dei "tirocini per persone straniere 15. Monitoraggio residenti all'estero" anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, utile per la programmazione triennale dei contingenti di ingresso. Ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli Affari Esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) ed il Ministero dell'Interno mettono a disposizione delle specifiche informazioni nell'apposita piattaforma informatica. 16.Rinvii Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, ivi compresi i limiti numerici, si rinvia alle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla DGR X/825 del 25 ottobre 2013, alle indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 5 agosto 2014, alle note relative alla gestione della piattaforma informatica e alla DGR 4732 del 22 gennaio 2016.

 $^{^3}$ Cfr.- ex art.9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76